



# COMUNE DI MONEGLIA



## PROVINCIA DI GENOVA

CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030

P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104

Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335

[www.comune.moneglia.ge.it](http://www.comune.moneglia.ge.it) – [mailto: info@comune.moneglia.ge.it](mailto:info@comune.moneglia.ge.it)

PEC [comune.moneglia.ge@legalmail.it](mailto:comune.moneglia.ge@legalmail.it)



N° 24 /2011

## IL SINDACO

- CONSIDERATO** che il Comune in data 29/11/2005 ha conseguito la “Certificazione UNI EN ISO14001:2004” per il sistema di gestione ambientale rinnovata in data 29/11/2008 con validità fino al 29/11/2011;
- RICHIAMATA** la Delibera di C.C. n° 15 del 14/03/2011 con cui l’Amministrazione Comunale ha revisionato ed approvato il Documento di Politica Ambientale ed energetica del Comune di Moneglia;
- RICHIAMATA** l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 04/04/2011 di disciplina delle attività balneari ed in particolare l’art. 3 comma g) vieta espressamente “durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio” e che permette ai concessionari “nell’ambito della propria concessione, di individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative”;
- RICHIAMATO** l’art. 2 delle linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate approvate con DGR n. 512 del 21/05/2004 e ss.mm.ii. che “in ottemperanza dell’art. 4 comma 1 lett. i) L.R. 22/2000, i comuni singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono ad individuare, durante la stagione balneare, aree antistanti lo specchio acqueo debitamente attrezzate da destinare ad animali domestici, sorvegliati ed accuditi dai rispettivi accompagnatori per l’intera permanenza all’interno dell’area medesima, adottando iogni utile ed opportuno accorgimento per salvaguardare l’incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque il rispetto e la cura degli animali e le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative”;
- VISTO** l’art. 1 comma 4 la L.R. n°23 del 22 Marzo 2000 “Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”
- RICHIAMATA** la Delibera di giunta comunale n. 201 del 21/12/2006 ad oggetto: “individuazione e destinazione di area demaniale accessibile ai cani” che inividua quale tratto di arenile da destinare alla frequentazione di cani la porzione di litorale libero situata tra i Bagni Cinque e l’ex casello ferroviario;
- CONSIDERATO** che per dare attuazione alla DGC n. 201/2006 si è reso opportuno derogare al succitato art. 3 dell’ordinanza di disciplina delle attività balneari e consentire nella spiaggia libera individuata l’accesso ai cani con le modalità sottoindicate;



# COMUNE DI MONEGLIA

PROVINCIA DI GENOVA

CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030

P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104

Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335

[www.comune.moneglia.ge.it](http://www.comune.moneglia.ge.it) – [mailto: info@comune.moneglia.ge.it](mailto:info@comune.moneglia.ge.it)

PEC [comune.moneglia.ge@legalmail.it](mailto:comune.moneglia.ge@legalmail.it)



- VISTO il Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 09/04/2002;
- VISTO il Progetto di utilizzo delle Aree Demaniali Marittime ai sensi dell'art. 8 punti 9) e 17) del PUD regionale, emanato dal Comune di Moneglia con delibera di C.C. n. 15 del 26/04/2004 ed approvato dalla Regione Liguria con decreto Dirigenziale n° 1735 del 01/09/2004;
- VISTO il documento di verifica della rispondenza del PUD Comunale ai criteri di cui all'art. 11 bis comma 3 della L.R. 13/1999 (così come modificata della L.R. n. 22/2008) emanato con DCC n. 53 del 13/10/2009 ed approvato dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 3318 del 24/11/2009;
- RITENUTO necessario individuare modalità di fruizione del tratto di arenile come sopra individuato per l'utilizzo dello stesso da parte degli animali;

emana la seguente

## ORDINANZA

### Art. 1 – INDIVIDUAZIONE AREA CON ACCESSO CONSENTITO AI CANI IN DEROGA ALL'ORDINANZA BALNEARE

In deroga all'ordinanza relativa alla disciplina della balneazione è individuata la porzione di litorale sita nel tratto di arenile libero tra i Bagni Cinque e l'ex casello ferroviario, concessa al Comune di Moneglia con CDM n. 1/2011, per il mantenimento di una spiaggia libera con accesso consentito ai cani, con il posizionamento delle seguenti attrezzature: n. 1 rubinetto, n. 1 contenitore per rifiuti, n. 5 ombrelloni, recinzione, galleggianti per separare lo specchio acqueo.

### Art. 2 – ATTREZZATURE PREVISTE

- a) Apposita segnaletica situata all'accesso della spiaggia riportante le seguenti scritte:

Comune di Moneglia  
Provincia di Genova  
Tratto di spiaggia libera con accesso consentito ai cani  
Ordinanza comunale n. .... del  
Accesso consentito esclusivamente ad animali con accompagnatori



# COMUNE DI MONEGLIA

## PROVINCIA DI GENOVA

CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030  
P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104  
Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335

[www.comune.moneglia.ge.it](http://www.comune.moneglia.ge.it) – [mailto: info@comune.moneglia.ge.it](mailto:info@comune.moneglia.ge.it)

PEC [comune.moneglia.ge@legalmail.it](mailto:comune.moneglia.ge@legalmail.it)



- b) Apposito cartello collocato all'accesso della spiaggia e sulla spiaggia stessa riportante l'art. 3 di questa ordinanza "MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PORZIONE DI ARENILE CONSENTITA AI CANI";
- c) Ombrelloni;
- d) Rubinetto con fornitura di acqua corrente;
- e) Ciotole per acqua (da utilizzare e lasciare pulite nei pressi del rubinetto);

### Art. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PORZIONE DI ARENILE DESTINATA AI CANI

- a) L'accesso al tratto di arenile come individuato all'art.1 è consentito ad un numero massimo di cinque cani;
- b) I proprietari degli animali sono responsabili del benessere degli animali stessi, quanto del fatto che non arrechino fastidio né disturbo al pubblico;
- c) I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare, la responsabilità per i danni causati dagli animali è del proprietario;
- d) Ogni animale potrà accedere alla spiaggia se tatuato e munito di documentazione sanitaria, attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 30 giorni dal medico veterinario curante;
- e) Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia sarà tenuto a guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, eventualmente ad un paletto, tipo asta dell'ombrellone, infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento;
- f) L'accompagnatore dovrà curare che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà portare con se una museruola (rigida o morbida) da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità di vigilanza; dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra;
- g) Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare a cura del proprietario dell'animale, in apposito contenitore;
- h) Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza e a loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale;
- i) Ogni 2 ore circa il proprietario è tenuto a condurre l'animale fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica;
- j) La balneazione degli animali è consentita dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle 18:00 alle 20:00. L'area destinata alla balneazione degli animali è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata ed è limitata con idonea e ben visibile attrezzatura galleggiante, opportunamente fissata al fondale.



# COMUNE DI MONEGLIA



## PROVINCIA DI GENOVA

CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030

P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104

Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335

[www.comune.moneglia.ge.it](http://www.comune.moneglia.ge.it) – [mailto: info@comune.moneglia.ge.it](mailto:info@comune.moneglia.ge.it)

PEC [comune.moneglia.ge@legalmail.it](mailto:comune.moneglia.ge@legalmail.it)



- k) L'accesso al mare è consentito a non più di 3 cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno.
- l) Durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario per la relativa sorveglianza.

### Art. 4 – Disposizioni finali

- a) Gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina, la quale entra in vigore dal 18/06/2011 e da tale data integrerà a tutti gli effetti l'ordinanza Sindacale n. 13/2011 del 04/04/2011 "disciplina delle attività balneari".
- b) Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni fattispecie prevista nella presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114.
- c) La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

MONEGLIA, 14 GIU. 2011

  
IL SINDACO  
CLAUDIO MAGRO